



PROVINCIA DI GORIZIA

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Prot. n. 31792/06

Gorizia,

22 DIC. 2006

Oggetto: Endesa Italia S.p.A. – Via dei Mangili n. 9, Roma (RM)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 per l'esercizio, presso la centrale termoelettrica di Monfalcone, sita in via Timavo n. 45, dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e recupero energetico (RI) degli stessi.

IL DIRIGENTE

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, co. 1 del "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti", approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

Richiamata la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI, dd. 21.07.2006 prot. ALP 1-8-9 23842/E/28/152, con cui la regione forniva i richiesti chiarimenti in merito alle competenze autorizzative in materia di rifiuti ed acque reflue a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 152/2006;



Richiamata la nota della *Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*, DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI, dd. 01.08.2006 prot. ALP.8 24742/E/28/152, con cui la regione restituiva, per il seguito di competenza della Provincia di Gorizia, le istanze rivolte a quest'ultima dalla ditta Endesa Italia S.p.A.;

CON RIFERIMENTO ALLE SEZIONI TERMOELETTRICHE DENOMINATE "GRUPPI 1 E 2"

Visto l'art. 1, co. 1, lett. g) del D.M. 5 aprile 2006, n. 186, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 19/05/2006, che ha modificato l'art. 11 del D.M. 5 febbraio 1998, aggiungendo il seguente comma 5 "*I soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni*"

Considerato che in data 16/06/2006, in ottemperanza al disposto del citato art. 11, co. 5 del D.M. 5 febbraio 1998, con nota iscritta al prot. n. 17044, la società proponeva istanza ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo 22/97, al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione al prosieguo dell'attività di recupero energetico mediante coincenerimento di rifiuti nelle sezioni termoelettriche denominate "GRUPPI 1 e 2";

Considerato che in data 29 aprile 2006 è entrato in vigore l'art. 264, co. 1, lett. i), che ha abrogato il D.L.vo 22/1997;

Avuto riguardo della necessità di assicurare che l'esercizio delle funzioni amministrative, proprie e delegate, della Provincia prosegua senza che vi siano soluzioni di continuità nel passaggio dalla normativa previgente a quella attualmente in vigore;

Ritenuto necessario individuare le corrette procedure autorizzative, che tengano debito conto della fase transitoria legata alle modificazioni prodottesi nella normativa in materia ambientale a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 152/2006, con particolare riferimento alla necessità di conciliare disposizioni legislative e regolamentari di emanazione sia statale sia regionale, nel perseguimento dell'interesse pubblico;

Vista la nota, pervenuta in data 03/07/2006 ed iscritta al prot. n. 18221/06, a firma del legale rappresentante della società Endesa Italia S.p.A., ing. Carlo Enas in qualità di capo della centrale termoelettrica di Monfalcone, con cui la società, avuto riguardo delle sopravvenute disposizioni abrogative, riformulava la propria precedente istanza dd. 16/06/2006 ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo 152/2006;

Ritenuto afferente, per le ragioni sopra esposte, il riferimento fatto nell'istanza all'art. 210 del D.L.vo 152/2006, essendo venuto meno, con l'emanazione del D.L.vo medesimo, la separazione delle due fasi autorizzative, distinte nella vigenza del D.L.vo 22/1997, relative rispettivamente alla costruzione (art. 27) ed all'esercizio (art. 28) degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Vista la nota prot. n. 20650/06 dd. 02/08/2006 con la Provincia di Gorizia comunicava, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'avvio del procedimento amministrativo connesso alla suddetta istanza;



Vista l'integrazione alla suddetta istanza, pervenuta in data 29/08/2006 ed iscritta al prot. n. 22131/06;

Vista la nota, prot. n. 26253/06 dd. 23/10/2006, con cui la Provincia di Gorizia ha rappresentato alla ditta la propria esigenza di integrazioni alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

Vista la nota, acquisita agli atti dalla Provincia con prot. n. 28423/06 dd. 15/11/2006, con cui la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

Considerato che la documentazione acquisita soddisfa i requisiti di cui alle vigenti norme in materia di recupero energetico dei rifiuti;

CON RIFERIMENTO ALLE SEZIONI TERMOELETTRICHE DENOMINATE "GRUPPI 3 E 4"

Vista l'istanza, pervenuta in data 03/07/2006 ed iscritta al prot. n. 18220/06, a firma del legale rappresentante della ditta Endesa Italia S.p.A., ing. Carlo Enas in qualità di capo della centrale termoelettrica di Monfalcone, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo 152/2006, all'esercizio dell'attività di recupero energetico mediante coincenerimento di rifiuti nelle sezioni termoelettriche denominate "GRUPPI 3 e 4";

Ritenuto afferente il richiamo all'art. 210 del D.L.vo 152/2006 in quanto espressamente previsto, al co. 1 dello stesso articolo che *"La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività."*

Vista la nota prot. n. 20648/06 dd. 02/08/2006 con la Provincia di Gorizia comunicava, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e



successive modifiche ed integrazioni, l'avvio del procedimento amministrativo connesso alla suddetta istanza;

Vista la nota, prot. n. 26253/06 dd. 23/10/2006, con cui la Provincia di Gorizia ha rappresentato alla ditta la propria esigenza di integrazioni alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

Vista la nota, acquisita agli atti dalla Provincia con prot. n. 28423/06 dd. 15/11/2006, con cui la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

Considerato che la documentazione acquisita soddisfa i requisiti di cui alle vigenti norme in materia di recupero energetico dei rifiuti;

Tutto ciò premesso ed esaurita l'istruttoria procedimentale delle pratiche relative al complesso delle quattro sezioni termoelettriche della centrale di Monfalcone;

Acquisito il parere dell'A.S.S. n. 2 "Isontina", Dipartimento di prevenzione, richiesto con nota prot. n. 23206/06 dd. 14/09/2006;

Acquisito il parere dell'ARPA FVG, Dipartimento Provinciale di Gorizia, richiesto con nota prot. n. 23206/06 dd. 14/09/2006;

Ritenuto opportuno inserire, nella parte dispositiva del presente atto, le prescrizioni individuate nei suddetti pareri, limitatamente agli aspetti di competenza della Provincia;

Preso visione, della certificazione n. 3795 dd. 16/12/2005 del sistema di gestione ambientale attuato dalla ditta in conformità alla norma UNI EN ISO 14011:2004;



Presa visione, della registrazione EMAS n. I – 000068 dd. 1/07/2001, di cui la ditta risulta in possesso;

Visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;

Visto art. 3, co. 2, lett. a) del regolamento (CE) n. 761/2001, ai sensi del quale:

“Per la registrazione EMAS un’organizzazione deve:

- a) *effettuare un’analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, (...) e alla luce dell’esito di tale analisi, attuare un sistema di gestione ambientale che soddisfi tutti i requisiti di cui all’allegato I;”*

Presa visione dell’allegato I al regolamento (CE) n. 761/2001, paragrafo A. *Requisiti del sistema di gestione ambientale*, laddove in premessa si afferma che:

“Il sistema di gestione ambientale deve essere attuato in conformità dei seguenti requisiti (EN ISO 14001:1996, sezione 4)”

Ritenuto che il possesso di un sistema di gestione ambientale certificato EN ISO 14001:1996 possa intendersi come prerequisito ai fini della registrazione EMAS;

Valutato, per quanto sopra esposto, che alla ditta spetti, ai sensi dell’art. 210, co. 3, lett h) la riduzione percentuale sull’ammontare dell’importo delle garanzie finanziarie in misura del cinquanta per cento;

Visto il D.P.G.R. 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *“Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed*



integrazioni” così come modificato ed integrato dal D.P.Reg. 14 marzo 2002, n. 072/Pres.;

Acquisito e visto il Decreto del Direttore della Direzione generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato dd. 20/10/1996;

Visti i Decreti del Dirigente della Direzione Territorio e Ambiente della Provincia di Gorizia prot. n. 18001/06 e 18002/06, entrambi dd. 29/06/2006, ed il Decreto del Responsabile dell’U.O.C. Gestione Tecnico Ambientale-Territoriale prot. n. 22500/05 dd. 12/09/2006, di autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

Visto lo Statuto della Provincia di Gorizia, laddove demanda ai Dirigenti il compito di adottare gli atti autorizzazione;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 525 d.d. 10.11.1997;

Visto l’Atto del Presidente n. 7 del 19/05/2000 di affidamento delle direzioni strutturali ai singoli dirigenti;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, infine, che non sussistono, ad avviso della Provincia, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ed al conseguente rilascio del provvedimento di autorizzazione.



DECRETA

CON RIFERIMENTO ALLE SEZIONI TERMOELETTRICHE DENOMINATE "GRUPPI 1 E 2"

Art. 1 L'ing. Carlo Enas, legale rappresentante della ditta Endesa Italia S.p.A., con sede legale in Comune di Roma in via Mangili n. 9, è autorizzato all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero energetico (R1) mediante coincenerimento, presso le sezioni termoelettriche denominate "GRUPPI 1 e 2" come risultanti dalla planimetria allegata alla nota iscritta al prot. n. 17044 dd. 16/06/2006, della centrale termoelettrica di Monfalcone, in via Timavo n. 45, dei rifiuti di seguito elencati:

Tipologia 1: *Scarti vegetali* [p.to 3, Allegato 2, Suballegato 1, D.M. 5 febbraio 1998]

Codice CER ¹	Descrizione
020103	<i>scarti di tessuti vegetali;</i>
020107	<i>rifiuti della silvicoltura;</i>
020301	<i>fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti;</i>
020303	<i>rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente;</i>
020304	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;</i>

¹ Codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.



020701 *rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima;*

020704 *scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.*

Provenienza

Attività agricole, forestali e di prima lavorazione di prodotti agroalimentari; impianti di estrazione di olio di vinaccioli, industria distillatoria, industria enologica e ortofrutticola, produzione di succhi di frutta e affini, industria olearia.

Caratteristiche

Residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.); residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.); residui da estrazione forestale; residui-colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.); residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.), sanse esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali.

Tipologia 2: Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [p.to 4, Allegato 2, Suballegato 1, D.M. 5 febbraio 1998]

Codice CER Descrizione

030101 *scarti di corteccia e sughero;*



- 030105 *segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104;*
- 030301 *scarti di corteccia e legno;*
- 150103 *imballaggi in legno;*
- 070201 *legno.*

Provenienza

Industria della carta, del sughero e del legno (Ia e IIa lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).

Caratteristiche

Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.

Tipologia 3: Rifiuti da fibra tessile [p.to 5, Allegato 2, Suballegato 1, D.M. 5 febbraio 1998]

Codice CER Descrizione

- 040221 *rifiuti da fibre tessili grezze;*

Provenienza

Industria tessile.

Caratteristiche

Scarti, anche in polvere, di fibre tessili di origine animale o vegetale derivanti dalla filatura e tessitura.



Tipologia 4: Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati [p.to 6, Allegato 2, Suballegato 1, D.M. 5 febbraio 1998]

Codice CER Descrizione

030105 *segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104;*

200138 *legno, diverso da quello di cui alla voce 200137.*

Provenienza

Industria del legno (Ia e IIa lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, ecc.)

Caratteristiche

Scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale contenenti un massimo di resine fenoliche dell' 1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

- un contenuto massimo di resine urea-formaldeide o melanina-formaldeide o urea-melanina- formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello);
- un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandissocianato dell' 8% (come massa secca/massa secca di pannello);



- un contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa;
- un contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina).

Tipologia 5: *Rifiuti della lavorazione del tabacco* [p.to 7, Allegato 2, Suballegato 1, D.M. 5 febbraio 1998]

Codice CER Descrizione

020304 *scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione;*

Provenienza

Trasformazione industriale del tabacco e la fabbricazione di prodotti da fumo.

Caratteristiche

Scarti e cascami di lavorazioni costituiti dalle polveri, fresami e costoline di tabacco vergine e rigenerato, provenienti dalla trasformazione industriale del tabacco e dalla fabbricazione di prodotti da fumo aventi un P.C.I. (potere calorifico inferiore) sul secco minimo di 8.000 kJ/kg ed una umidità massima del 16%.

Tipologia 6: *Prodotti trasformati derivati da sottoprodotti di origine animale* [art. 2, co. 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002]

Codice CER Descrizione

020203 *scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione;*



1. prodotti trasformati, nella tipologia definita proteine animali, derivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002;
2. prodotti trasformati, nella tipologia definita grassi fusi, derivanti da materiali di categoria 2 e 3 di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Provenienza

Impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3 così come definiti nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 1774/2002, riconosciuti a norma degli artt. 13 e 17 del medesimo regolamento;

Impianti oleochimici di categoria 2 e 3 così come definiti nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 1774/2002, riconosciuti a norma dell'art. 14 del medesimo regolamento.

Caratteristiche

1. proteine animali:

P.C.I. sul tal quale 12.000 kJ/kg min;
umidità 10% max;
ceneri sul secco 40% max.

2. grasso animale avente le seguenti caratteristiche:

P.C.I. sul tal quale 30.000 kJ/kg min;
umidità 2% max;



ceneri sul secco 2% max.

I parametri di cui ai punti 1 e 2 devono essere documentati dal produttore in aggiunta alla documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa.


Art. 2 I rifiuti avviati a recupero energetico presso le sezioni termoelettriche denominate "GRUPPI 1 e 2" devono essere conformi per tipologia, codice CER, descrizione, provenienza e caratteristiche a quanto riportato all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3 Il **quantitativo massimo giornaliero** di rifiuti di cui è autorizzato, presso le sezioni termoelettriche denominate "GRUPPI 1 e 2", il coincenerimento è stabilito in **480 t**.

Art. 4 L'ammontare delle garanzie finanziarie, determinate in base ai criteri stabiliti dal D.P.G.R. 0502/1991 e successive modifiche ed integrazioni, ridotto dell'aliquota percentuale individuata ai sensi all'art. 210, co. 3, lett. h) del D.L.vo 152/2006, è stabilito, relativamente ai "GRUPPI 1 e 2", in euro **240.511,95** da prestarsi a favore del Comune di Monfalcone secondo e modalità previste dall'art. 2 del medesimo D.P.G.R.;

CON RIFERIMENTO ALLE SEZIONI TERMOELETTRICHE DENOMINATE "GRUPPI 3 E 4"

Art. 5 L'ing. Carlo Enas, legale rappresentante della ditta Endesa Italia S.p.A., con sede legale in Comune di Roma in via Mangili n. 9, è autorizzato all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero energetico (R1) mediante coincenerimento, presso le sezioni termoelettriche denominate "GRUPPI 3 e 4" come risultanti dalla planimetria allegata alla



nota iscritta al prot. n. 28423/06 dd. 15/11/2006, della centrale termoelettrica di Monfalcone, in via Timavo n. 45, dei rifiuti di seguito elencati:


Tipologia 1: *Scarti vegetali* [p.to 3, Allegato 2, Suballegato 1, D.M. 5 febbraio 1998]

Codice CER ²	Descrizione
020103	<i>scarti di tessuti vegetali;</i>
020107	<i>rifiuti della silvicoltura;</i>
020301	<i>fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti;</i>
020303	<i>rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente;</i>
020304	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;</i>
020701	<i>rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima;</i>
020704	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.</i>

Provenienza

Attività agricole, forestali e di prima lavorazione di prodotti agroalimentari; impianti di estrazione di olio di vinaccioli, industria distillatoria, industria enologica e ortofrutticola, produzione di succhi di frutta e affini, industria olearia.

² Codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.



Caratteristiche

Residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc); residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.); residui da estrazione forestale; residui-colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.); residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.), sanse esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali.

Tipologia 2: Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [p.to 4, Allegato 2, Suballegato 1, D.M. 5 febbraio 1998]

Codice CER	Descrizione
030101	<i>scarti di corteccia e sughero;</i>
030105	<i>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104;</i>
030301	<i>scarti di corteccia e legno;</i>
150103	<i>imballaggi in legno;</i>
070201	<i>legno.</i>

Provenienza

Industria della carta, del sughero e del legno (Ia e IIa lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e



compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).

Caratteristiche

Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.

Tipologia 3: Rifiuti da fibra tessile [p.to 5, Allegato 2, Suballegato 1, D.M. 5 febbraio 1998]

Codice CER Descrizione

040221 *rifiuti da fibre tessili grezze;*

Provenienza

Industria tessile.

Caratteristiche

Scarti, anche in polvere, di fibre tessili di origine animale o vegetale derivanti dalla filatura e tessitura.

Tipologia 4: Rifiuti della lavorazione del tabacco [p.to 7, Allegato 2, Suballegato 1, D.M. 5 febbraio 1998]

Codice CER Descrizione

020304 *scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione;*

Provenienza

Trasformazione industriale del tabacco e la fabbricazione di prodotti da fumo.

Caratteristiche

Scarti e cascami di lavorazioni costituiti dalle polveri, fresami e costoline di tabacco vergine e rigenerato,




provenienti dalla trasformazione industriale del tabacco e dalla fabbricazione di prodotti da fumo aventi un P.C.I. (potere calorifico inferiore) sul secco minimo di 8.000 kJ/kg ed una umidità massima del 16%.

- Art. 6** I rifiuti avviati a recupero energetico presso le sezioni termoelettriche denominate “GRUPPI 3 e 4” devono essere conformi per tipologia, codice CER, descrizione, provenienza e caratteristiche a quanto riportato all’art. 4 del presente decreto.
- Art. 7** Il **quantitativo massimo giornaliero** di rifiuti di cui è autorizzato, presso le sezioni termoelettriche denominate “GRUPPI 3 e 4”, il coincenerimento è stabilito in **960 t.**
- Art. 8** L’ammontare delle garanzie finanziarie, determinate in base ai criteri stabiliti dal D.P.G.R. 0502/1991 e successive modifiche ed integrazioni, ridotto dell’aliquota percentuale individuata ai sensi all’art. 210, co. 3, lett. h) del D.L.vo 152/2006, è stabilito, relativamente ai “GRUPPI 1 e 2”, in euro **423.759,15** da prestarsi a favore del Comune di Monfalcone secondo le modalità previste dall’art. 2 del medesimo D.P.G.R.;

NORME GENERALI

- Art. 9** Fermo restando i limite giornalieri di cui agli art. 3 e 7 del presente decreto, il **quantitativo massimo annuo** di rifiuti non pericolosi destinati a recupero energetico nel complesso delle quattro sezioni termoelettriche denominate “GRUPPI 1 e 2” e “GRUPPI 3 e 4” non deve superare le **120.000 t.**

101A



A circular official stamp is located in the top right corner, partially overlapping a handwritten signature. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to include 'MINISTERO DELLA SANITÀ' and 'DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ'. The signature is written in black ink and extends downwards from the stamp.


Art. 10 L'attività di recupero energetico dei rifiuti di cui alle tipologie 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del presente decreto viene effettuata assicurando, per ciascuna tipologia, le prestazioni, la dotazione impiantistico-tecnologica ed il rispetto delle prescrizioni previste rispettivamente ai p.ti 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 e 7.3 dell'Allegato 2, Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186; tempo di permanenza dei gas nella camera di combustione non inferiore a 2 secondi e temperatura degli stessi non inferiore ad 850 °C.

Art. 11 L'attività di recupero energetico dei rifiuti di cui alle tipologie 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4 del presente decreto viene effettuata assicurando, per ciascuna tipologia, le prestazioni, la dotazione impiantistico-tecnologica ed il rispetto delle prescrizioni previste rispettivamente ai p.ti 3.3, 4.3, 5.3 e 7.3 dell'Allegato 2, Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186; tempo di permanenza dei gas nella camera di combustione non inferiore a 2 secondi e temperatura degli stessi non inferiore ad 850 °C.


Art. 12 L'attività di recupero energetico dei rifiuti di cui alla tipologia 6 dell'art. 1 del presente decreto viene effettuata assicurando le prestazioni, la dotazione impiantistico-tecnologica ed il rispetto delle prescrizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della Sanità 30 marzo 2001.

Art. 13 L'attività di recupero energetico dei rifiuti di cui agli artt. 1 e 4 del presente decreto si conforma, senza distinzione di tipologia, provenienza e caratteristiche, alle seguenti prescrizioni integrative:

- 
- 
1. Non devono essere coincenerite, contemporaneamente, tipologie diverse di rifiuto;
 2. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero;
 3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessari ad assicurare che le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento dei sili di stoccaggio si svolgano in condizioni di sicurezza per l'ambiente e la salute umana;
 4. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti contenuti nelle autocisterne e nei sili devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
 5. All'interno dei sili dedicati allo stoccaggio dei rifiuti, deve essere previsto un volume residuo di sicurezza pari al dieci per cento della capacità di ciascun silo;
 6. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo tale che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori;
 7. Durante le operazioni connesse alla fase di messa in riserva dei rifiuti, devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri;
 8. I sili di stoccaggio dei rifiuti, qualora siano destinati a contenere materiali diversi, dovranno essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;



9. Al fine di ridurre i disagi connessi al transito dei mezzi pesanti adibiti al trasporto dei rifiuti in entrata ed in uscita dalla centrale e gli impatti di questi ultimi sulla salute pubblica ed il benessere insediativo della popolazione residente nelle aree limitrofe, è fatta raccomandazione al soggetto autorizzato dal presente atto di assicurare che l'accesso alla centrale da parte dei mezzi avvenga attraverso la viabilità più idonea a tutelare i suddetti aspetti.
- Art. 14** La presente autorizzazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 208, co. 12 del D.L.vo 152/2006, è valida per dieci anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile. A tal fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza, deve essere presentata alla Provincia di Gorizia, in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 2, co. 1 del D.P.G.R. n. 01/1998, apposita domanda.
- Art. 15** La validità e l'efficacia del presente atto di autorizzazione sono subordinate alla prestazione, entro 60 giorni dalla data di rilascio, delle garanzie finanziarie di cui ai precedenti artt. 4 e 8.
- Art. 16** È a carico del soggetto autorizzato dal presente atto di accertare che i terzi ai quali sono affidati i rifiuti prodotti all'interno della centrale dall'attività di coincenerimento, siano affidati a soggetti muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti
- Art. 17** È a carico del soggetto autorizzato dal presente atto l'accertamento delle condizioni di ammissibilità dei rifiuti in arrivo presso la centrale, compresa la verifica della documentazione che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.



Art. 18 È fatto obbligo al soggetto autorizzato dal presente atto di osservare tutte le prescrizioni, i divieti ed i limiti imposti all'esercizio dell'attività oggetto del presente atto di autorizzazione dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e sicurezza dei lavoratori;

Art. 19 È fatto obbligo al soggetto autorizzato dal presente atto di comunicare tempestivamente alla Provincia di Gorizia l'eventuale mancata accettazione di partite di rifiuti in arrivo presso l'impianto, includendo nella suddetta comunicazione almeno i seguenti dati:

- Denominazione e sede legale del produttore/detentore dei rifiuti, come risultante dalla documentazione che accompagna il trasporto;
- Denominazione e sede legale del trasportatore dei rifiuti, come risultante dalla documentazione che accompagna il trasporto;
- Descrizione dei motivi per cui il rifiuto non è stato accettato.

Art. 20 È fatto obbligo al soggetto autorizzato dal presente atto di comunicare tempestivamente alla Provincia di Gorizia eventuali anomali o malfunzionamenti che dovessero verificarsi presso l'impianto;

Art. 21 La Provincia di Gorizia si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale, futura emanazione;





Art. 22 La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte quarta del D.L.vo 152/2006;

Art. 23 Il presente atto viene emesso ai soli fini della parte quarta del D.L.vo 152/2006 e non sostituisce pareri, pronunce, autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

Il presente decreto viene redatto e sottoscritto in doppio originale, di cui uno viene rilasciato al soggetto interessato e l'altro rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Copia del presente atto viene comunicata, ai sensi dell'art. 208, co. 19 del D.L.vo 152/2006, all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212, co. 1 del medesimo D.L.vo.

Copia viene comunicata altresì al Comune di Monfalcone, all'Azienda per i Servizi sanitari ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in base all'art. 15, co. 2 della L.R. 30/1987.

EL DIRIGENTE

dott. ing.  Gabrielcig